



**Sent. n. 391/2024**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO**

composta dai Signori Magistrati:

|       |                    |                   |
|-------|--------------------|-------------------|
| dott. | Antonio Ciaramella | Presidente        |
| dott. | Saverio Galasso    | Consigliere, rel. |
| dott. | Giovanni Guida     | Consigliere       |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento ricorso di revoca/cancellazione di  
sequestro conservativo iscritto al n. **78888** del  
registro di Segreteria,

**TRA**

Il Signor **X X** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS il  
OMISSIS e residente in OMISSIS via OMISSIS,  
rappresentato e difeso, giusta procura allegata  
all'istanza, dall'Avv. Raffaele Manfellotto (C.F.  
MNFRL56C12C034A), ed elettivamente domiciliato in  
Roma, in via Crescenzo 107 (studio legale Avv.  
Osvaldo Verrecchia), e domicilio digitale alla  
casella PEC rmanfellotto@pec.avvocatcassino.it e  
recapito fax 0776999906,

### **nei confronti**

della **Procura Regionale della Corte dei conti presso questa Sezione giurisdizionale;**

Uditi nell'udienza camerale del 27 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Alessandra Pradisi, il relatore consigliere Saverio Galasso, il Pubblico Ministero, nella persona del Viceprocuratore generale Laura Monfeli, l'Avv. Raffaele Manfellotto per il sig. X;

Visti gli atti di causa,

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**1.** Parte ricorrente rappresenta:

a. di essere stato, insieme ad altri, sottoposto al giudizio di questa Sezione giurisdizionale per responsabilità contabile, concluso con sentenza n.OMISSIS del OMISSIS, con la quale l'odierno ricorrente è stato condannato al versamento della somma di euro 15.533,37, in favore del Ministero della Difesa, di cui era stato dipendente all'epoca dei fatti;

b. con la citazione a giudizio la Procura Regionale aveva chiesto autorizzarsi sequestro conservativo, autorizzato dal Presidente della Sezione in data 19/5/2021, e confermato, prima dall'ordinanza monocratica n. OMISSIS del OMISSIS e poi con la

mentovata sentenza definitiva, che dispose la conversione del sequestro in pignoramento. In particolare, la misura cautelare ha riguardato, fra gli altri, immobili di proprietà del X in OMISSIS, e segnatamente:

(1) OMISSIS

(2) OMISSIS,

meglio specificati nella nota di trascrizione del OMISSIS della Conservatoria RR.II. di OMISSIS R.G. n.OMISSIS RP n.OMISSIS;

c. non è mai stata depositata istanza di conversione del sequestro conservativo in pignoramento immobiliare, in quanto l'Amministrazione ha conseguito il pagamento della somma oggetto di condanna in quanto il competente Ministero ha incamerato alcune somme spettanti al X, sequestrate presso il terzo I.N.P.S., ed ha chiesto il residuo all'interessato che ha effettuato il versamento della differenza fra quanto già incassato dall'Amministrazione e la somma oggetto di condanna, pari a euro 5.915,47, ricevendo, di conseguenza, liberatoria, rimessa anche alla Procura Regionale;

d. tuttavia, il sequestro immobiliare persiste e, nonostante richieste inoltrate a mezzo PEC, la

Procura procedente non ha attivato il procedimento di cancellazione;

e. pertanto, il ricorrente, chiede la revoca dell'ordinanza di conferma/convalida del sequestro conservativo n.OMISSIS ed avente ad oggetto le unità immobiliari sopra indicate, trascritto presso la Conservatoria RR.II. il OMISSIS, fino alla concorrenza della somma di €1.046.958,10, concludendo con la richiesta di:

(1) dichiarare inefficace il sequestro conservativo - concesso in corso di causa nel proc. n. OMISSIS, nei con-fronti di X X con decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio della Corte dei conti in data 19 maggio 2021, confermato con ordinanza del Giudice Designato n.OMISSIS del OMISSIS fino all'importo di €1.046.958,10, in quanto non convertito in pignoramento;

(2) per l'effetto ordinarne la cancellazione, dispensando da responsabilità il competente Conservatore RR.II. di OMISSIS.

**2.** L'organo requirente ha espresso oralmente, in udienza, parere favorevole sull'istanza.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Giova premettere, in punto di fatto e di diritto, per inquadrare compiutamente la questione oggetto dell'odierno decidere, che:

a. il sequestro, cui si riferisce l'istanza/ricorso del Sig. X, è stato convertito *ex lege* in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c., con la sentenza di primo grado, n. OMISSIS del OMISSIS di questa Sezione, gravata in appello da convenuti diversi dall'odierno istante, circostanza di cui ha preso atto la sentenza OMISSIS, n. OMISSIS, di questa Sezione. Al riguardo, entrambe le parti in udienza hanno dato atto di non avere impugnato detta sentenza in relazione alla posizione del X;

b. il pagamento, da parte del Sig. X, a favore dell'amministrazione danneggiata (Ministero della difesa) della somma determinata in sentenza è avvenuto successivamente, in data 31.5.2023 (cfr. bonifico in all. 5 al ricorso), e l'amministrazione ne ha dato atto con nota del 23.6.2023 (cfr. all. 6 al ricorso);

c. la fattispecie dell'odierno giudizio riguarda la richiesta di cancellazione di un sequestro, convertito in pignoramento, per effetto di una sentenza di primo grado, gravata di appello da soggetti diversi dall'odierno ricorrente/istante.

**2.** Ciò posto, in ordine alla disciplina processuale occorre premettere che, nonostante l'istanza in epigrafe concerna la cancellazione dell'annotazione di una misura cautelare, per essa non trovino applicazione le modalità di delibazione previste tipicamente per la discussione delle istanze cautelari negli artt. dal 74 al 78 del d.lgs. n. 174 del 2016.

Tali norme disciplinano il processo e le misure giudiziali relativamente alla domanda di sequestro conservativo, prevedendo che il provvedimento (adottato dal Presidente nella forma del decreto) sia adottato dal giudice designato con ordinanza, di conferma, modifica o revoca del sequestro stesso, e prevedono forme tipiche di impugnazione avverso tale ordinanza.

Nella presente fattispecie, nella quale il sequestro non è più in essere, in quanto si è convertito in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c. e dell'art. 80 del c.g.c., la domanda introdotta in giudizio non è soggetta al citato procedimento, incentrato nella figura del giudice designato; e difatti per la sua discussione il Presidente della Sezione ha fissato la Camera di consiglio collegiale. Quanto alla forma del presente provvedimento,

considerato che si verte al di fuori della sede cautelare e che occorre assicurare alla domanda il doppio grado di giudizio, sia che la si voglia inquadrare ai sensi dell'art. 18 c.g.c., sia che, in tesi generale, la si voglia inquadrare entro la previsione dell'art. 172, lett. d), c.g.c., e che la presente, come di seguito si vedrà, concreta una statuizione sulla giurisdizione ai sensi dell'art. 17 c.g.c., il Collegio decide nella forma della sentenza (in tal senso, Corte dei conti, Sez. giur. TAA, Bolzano, 19 marzo 2021, n. 19; Sez. giur. Piemonte, 23 luglio 2018, n. 85, e giurisprudenza contabile ivi richiamata).

**3.** Sempre in via pregiudiziale, fermo restando quanto statuito sulle ulteriori questioni nella presente sentenza, deve darsi atto che il contraddittorio deve ritenersi regolarmente costituito, atteso che l'atto introduttivo del giudizio è stato formulato con istanza di dissequestro, sicché unica controparte è la Procura regionale.

**4.** Deve poi darsi atto che, come già statuito da Corte dei Conti, SS.RR., 25 novembre 1999, n. 9/A, la trattazione della questione di giurisdizione, rilevabile d'ufficio, precede in ordine logico-

giuridico la trattazione della questione di competenza funzionale (di questa Sezione ovvero della Sezione seconda centrale d'appello), che si pone in tema di esecuzione di sentenza di primo grado confermata in appello.

**5.** In punto di diritto, deve, affermarsi che:

- per effetto della conversione, automatica *ex lege* (cfr., e *plurimis*, Cass. civ. Sez. I, Sent., 13 marzo 2020, n. 7149; sez. III, 28 giugno 2012, n. 10871), ai sensi dell'art. 686 c.p.c., del sequestro in pignoramento, non esiste più, sul piano giuridico, alcun sequestro;
- titolare del credito derivante dalla sentenza e della relativa esecuzione è comunque, sia ai sensi dell'art. 214 del c.g.c., il Ministero della difesa, quale amministrazione danneggiata, indicata nella sentenza di primo grado;
- dal titolo esecutivo, costituito dalla sentenza, scaturisce, ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c., il processo di esecuzione disciplinato dal titolo III del c.p.c., come ribadisce ora l'art. 214 c.g.c.;
- si verte, dunque nella fase di esecuzione di sentenza passata in giudicato sul punto, che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (innanzitutto, quale giudice dell'esecuzione *ex art.*

484 c.p.c.), secondo l'orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza contabile (in tal senso, Corte dei conti, SS.RR., 25 novembre 1999, n. 9/A; Sez. giur. Veneto, 23 novembre 2022, n. 295; Sez. giur. Lombardia, 7 aprile 2022, n. 93; Sez. giur. Sardegna, 13 maggio 2021, n. 208; Sez. giur. TAA, Bolzano, 19 marzo 2021, n. 19; Sez. I<sup>a</sup> app., 2 maggio 2019, n. 21; Sez. giur. Piemonte, 15 gennaio 2021, n. 4; id. 23 luglio 2018, n. 85 e giurisprudenza contabile ivi richiamata, nonché Sez. I app., 28 luglio 2020, ord. n. 20));

- anche l'ipotesi di integrale soddisfazione del credito, derivante dalla sentenza e presidiato da pignoramento, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, anche per quanto concerne le formalità di cancellazione delle connesse trascrizioni ed annotazioni, esercitata, necessariamente, dal giudice dell'esecuzione (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. 3, 21 novembre 2017, n. 27545; 28 aprile 2022, n. 13342), ivi compreso l'ordine di cancellazione del pignoramento (ai sensi, a seconda delle fattispecie, degli artt. 562, 586, 632 c.p.c., con le modalità di cui all'art. 172 disp. att. c.p.c.), derivante da conversione del sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c..

In particolare, in ipotesi di soddisfazione del credito assistito da pignoramento, la Corte di Cassazione (n. 27545/2017, cit.) ha affermato il seguente principio di diritto: *«In ossequio ai principi di correttezza e buona fede, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione da parte del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto, avuto riguardo allo stato della procedura pendente e ad eventuali motivi di urgenza a lui noti, sempre che l'esecutato non esiga espressamente un immediato deposito dell'atto di rinuncia»*.

Ciò significa che *“L'estinzione dell'obbligazione del debitore nei confronti del creditore .... non si ripercuote automaticamente sul pignoramento o sul processo di espropriazione forzata pendente, per la cancellazione della trascrizione del pignoramento essendo necessario il provvedimento di estinzione del giudice, sicché l'estinzione del processo esecutivo si verifica solo per effetto della rinuncia del creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa”* (Cass civ. n. 13342/2022, cit.).

Ne consegue che nella vicenda dedotta dall'odierno istante è il Ministero della difesa, quale soggetto creditore, in tesi soddisfatto, che ha l'obbligo di formalizzare la rinuncia agli atti esecutivi innanzi al giudice competente, che è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, ai fini dell'adozione dell'ordine di cancellazione (quale previsto dalle sopra menzionate disposizioni del c.p.c.).

Tale orientamento è condiviso dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. ord. 21.11.2023, n. 179; sent. 28.7.2023, n. 530; sent. 8.3.2023, n. 148).

Per completezza espositiva, appare utile dare atto che in giurisprudenza è stato ricordato, fermo il presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, che l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, può perseguire la cancellazione della trascrizione mediante opposizione all'esecuzione (Tribunale di Roma, sez. 5<sup>a</sup>, 19 gennaio 2022) ovvero, quale *extrema ratio*, mediante ordinario giudizio di cognizione (Tribunale di Pistoia, 24 gennaio 2011).

**6.** Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, quanto richiesto dall'istante esula dalla giurisdizione della Corte dei conti in quanto la richiesta di cancellazione del sequestro per

effetto dell'avvenuto pagamento, è questione, che attiene al processo di esecuzione attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario. In questo contesto viene assorbita, anche la prospettata richiesta di riduzione dell'importo della cautela disposta con il sequestro, in quanto l'importo iniziale è già stato ridotto (alla somma poi in concreto corrisposta dall'istante) per effetto della sentenza n. OMISSIS.

7. Peraltro, in termini analoghi si è già pronunciata questa Sezione in relazione ad analoga richiesta formulata da altri convenuti nel medesimo processo che ha dato luogo alla menzionata sentenza n. OMISSIS (cfr. questa Sezione, 7 settembre 2022, OMISSIS).

8. Conclusivamente, ai sensi dell'art. 17, comma 1, c.g.c., deve affermarsi che non sussiste al riguardo la giurisdizione della Corte dei conti, ma quella del giudice ordinario.

9. La pronuncia, resa su questione pregiudiziale di giurisdizione, consente la compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

#### **PER QUESTI MOTIVI**

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, dichiara il difetto di giurisdizione

della Corte dei conti sull'istanza in epigrafe ed indica il giudice ordinario, quale giudice avente giurisdizione, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c..

Spese compensate e nulla per le spese della sentenza. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la

disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024.

L'estensore

Il Presidente

Saverio Galasso

Antonio Ciaramella

*F.to digitalmente*

*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 01 agosto 2024

Il Dirigente

Luciana Troccoli

*F.to digitalmente*